N. 00993/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00818/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 818 del 2009, proposto da:
COMUNE DI CASELLE TORINESE, rappresentato e difeso dall'avv. Adelaide Pitera', con domicilio eletto presso
Adelaide Pitera' in Torino, piazza Statuto, 9;

contro

PREFETTO DI TORINO;

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

del decreto del Prefetto della Provincia di Torino in data 24.3.2009, n. 11413/W/2009 Servizio I, pervenuto il 27/4/2009 e registrato al Prot. gen. del Comune al n. 20090007844 nella parte in cui, disponendo il rimborso al Comune ricorrente della somma da esso anticipata per l'organizzazione tecnica e lo svolgimento nel proprio territorio, nei giorni 13 e 14 aprile 2008, delle elezioni politiche, non ha ammesso al rimborso della somma di "Euro 7.446,31 fatture n. 5518 del 29/2/2008, n. 7629 del 31/3/08, n. 11414 del 30/04/2008 e n. 15525 del 31/5/08 della ditta Metis S.p.a. relative a prestazioni di servizi di lavoro in quanto l'art. 2 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, disciplinante il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, esclude il ricorso a tale tipo di contratto nel caso in cui le posizioni di lavoro comportino l'esercizio di funzioni nell'ambito delle competenze del sindaco come ufficiale di Governo";

nonchè per l'annullamento

e/o la disapplicazione

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del presente procedimento e per ogni ulteriore consequenziale statuizione ed effetto di legge, quali in particolare la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2476 del 3 marzo 2008 e della Prefettura di Torino n. 8739 del 6.3.2008, nella parte in cui contrastano con la normativa primaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. A seguito dello svolgimento delle elezioni politiche nei giorni 13 e 14 aprile 2008, il Comune di Caselle Torinese (TO), tenuto ex lege sia all'organizzazione delle operazioni elettorali nel proprio territorio sia all'anticipazione delle spese occorrenti, ha presentato alla Prefettura di Torino il rendiconto delle spese sostenute.

Con decreto n. 11413/W/09, del 16 aprile 2009, tuttavia, il Prefetto di Torino non ha ammesso al rimborso la spesa di euro 7.446,31, relativa a quattro fatture emesse dalla Metis s.p.a. concernenti "prestazioni di servizi di lavoro": ciò in quanto – come si legge nel provvedimento – "l'art. 2 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, disciplinante il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, esclude il ricorso a tale tipo di contratto nel caso in cui le posizioni di lavoro comportino l'esercizio di funzioni nell'ambito delle competenze del sindaco come ufficiale di Governo". Si trattava, in effetti, di prestazioni lavorative fornite da personale temporaneo somministrato al Comune dalla predetta società Metis: personale che, per l'effetto, era stato inquadrato nella categoria B1 del contratto di lavoro del comparto degli Enti locali, con mansioni di carattere meramente esecutivo.

Non ritenendo legittimo il suddetto provvedimento di non ammissione parziale al rimborso delle spese sostenute, il Comune di Caselle Torinese, in persona del Sindaco *pro tempore*, l'ha impugnato dinnanzi a questo TAR, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di gravame:

- violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, per mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale della domanda di rimborso;
 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e/o difetto di motivazione;
 - violazione di legge e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 4, del c.c.n.l. 14 settembre 2000;
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 della legge n. 136 del 1976 e dell'art. 55, comma 8, della legge n. 449 del 1997;
 - violazione dell'art. 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 5 Cost., ed in particolare del suo primo comma;
 - violazione dell'art. 97 Cost.
- 2. Si è costituita in giudizio l'amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.

In prossimità della pubblica udienza di discussione il Comune ricorrente ha depositato una memoria, ribadendo le proprie argomentazioni.

Alla pubblica udienza del 7 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è fondato.

Il diniego di rimborso contestato in questa sede ha preteso di fornire applicazione all'art. 2, comma 4, seconda parte, del contratto collettivo del 14 settembre 2000, a norma del quale non è consentito il ricorso al lavoro temporaneo per "le posizioni che comportano l'esercizio di funzioni nell'ambito delle competenze del sindaco come ufficiale di Governo".

Poiché le funzioni inerenti allo svolgimento dei servizi elettorali, a norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 267 del 2000, "sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo", la Prefettura ha in sostanza ritenuto che anche le prestazioni lavorative somministrate al Comune per lo svolgimento dei compiti esecutivi tipici della categoria B1 rientrassero nella nozione di "funzioni esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo" e le ha, per l'effetto, ritenute coperte dal divieto concernente il ricorso al lavoro temporaneo.

Tale ragionamento, però, sconta l'evidente errore di considerare come "funzioni" attività che, invece, si esauriscono nella mera esecuzione di compiti materiali. Nella specie, in effetti, le prestazioni lavorative eseguite dal personale somministrato erano consistite, unicamente, in compiti di carattere meramente esecutivo, di supporto all'ufficio, come il confezionamento di fotocopie, la trasmissione di fax, la sistemazione di documentazione cartacea in ordine alfabetico, la consegna ed il ritiro della posta presso l'ufficio protocollo, l'apposizione di timbri, ecc. (cfr. doc. n. 5 del ricorrente). Risulta, quindi, che non vi è stata, nei confronti del personale oggetto di somministrazione, alcuna assegnazione di responsabilità nello svolgimento di procedimenti amministrativi ovvero alcuna predisposizione all'esercizio di potestà pubbliche – caratteristiche tipiche della funzione amministrativa – ma solo l'esecuzione di semplici mansioni esecutive, senza autonomia, afferenti a procedimenti potenzialmente diversi. Non venivano, pertanto, in rilievo le posizioni rispetto alle quali, a norma del contratto collettivo, risulta vietata la somministrazione di lavoro temporaneo.

 Deve quindi annullarsi il provvedimento impugnato, in accoglimento dei motivi secondo e terzo di cui al ricorso, con assorbimento delle restanti censure.

In considerazione della natura della controversia, tuttavia, il Collegio rinviene giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il decreto n. 11413/W/09 Servizio I, del 16 aprile 2009, del Prefetto di Torino.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Primo Referendario

Antonino Masaracchia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 06/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)